



L'ASSICURAZIONE SULLA VITA

Nell'assicurazione legata a un evento della vita umana il Contraente paga un premio per ottenere un capitale al verificarsi dell'evento stesso.

L'evento assicurato può essere sia il caso morte che il caso vita. Oltre a forme ormai obsolete (assicurazione di natalità e di nuzialità), le forme più note e più diffuse sono due:

- **assicurazione per il caso di morte:** la Compagnia eroga un capitale ai Beneficiari in caso di morte dell'Assicurato entro il periodo di validità del contratto;
- **assicurazione in caso di vita** (sopravvivenza): la Compagnia eroga un capitale, a volte trasformato in rendita, in caso l'Assicurato sia in vita alla data di scadenza del contratto.

Le **assicurazioni temporanee per il caso morte** prevedono il pagamento al Beneficiario di un capitale in caso di morte dell'assicurato entro la scadenza del contratto. Queste sono assicurazioni di rischio, NON costituiscono un capitale a scadenza e NON consentono il "riscatto", in quanto i premi sono "consumati" anno per anno, proprio come avviene ad esempio nell'assicurazione RC Auto.

Nella scelta di un'assicurazione vita è necessario **scegliere il contratto che si adatta alle proprie specifiche esigenze ed aspettative**. Se si stipula la polizza per salvaguardare la propria famiglia da problemi finanziari legati ad un decesso va scelta un'assicurazione per il caso di morte. Spesso questa necessità è sentita da chi ha contratto un mutuo o un prestito e non vuole lasciare debiti in caso di morte. In caso di piccole imprese, o imprese con più soci, talvolta è utile stipulare questa assicurazione anche in favore della propria azienda. Se invece ci si vuole garantirsi una pensione integrativa o un capitale a scadenza ci si deve orientare verso l'assicurazione in caso di sopravvivenza. Le assicurazioni miste sono forme intermedie per coprono entrambi gli obiettivi, ma sono nettamente meno convenienti, come risulta da uno studio de Il Sole 24 Ore (scaricabile dal sito www.onlife.it).

Il **Contraente** è la figura che stipula il contratto, paga i premi e ha la facoltà di designare o modificare i Beneficiari. Il **Beneficiario** è la persona designata dal Contraente a ricevere le somme assicurate. La designazione del Beneficiario può essere fatta nel contratto o con successiva dichiarazione scritta all'impresa di assicurazione o per testamento.

Un aspetto peculiare dell'assicurazione vita è sancito dall'art.1923 del Codice Civile, secondo il quale i premi pagati sono **impignorabili e inesquestrabili** e le somme erogate come prestazione sono **esenti da imposte di successione e da imposte sul reddito** (IRPEF).

Inoltre secondo le norme vigenti il premio dell'assicurazione temporanea caso morte è sempre **detraibile fiscalmente** dall'imposta (IRPEF) lorda per il 19% dell'importo pagato, entro il limite massimo di €1.291,14 cumulativo con ogni altra assicurazione vita e infortuni in capo allo stesso Contraente. A differenza delle assicurazioni in caso vita, per le assicurazioni caso morte non vale il limite di durata minimo di 5 anni per aver diritto alla detraibilità fiscale.